



UNIVERSITÀ

LUM

GIUSEPPE
DEGENNARO

Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Regolamento della Scuola di specializzazione di area sanitaria in Radioterapia

approvato dal consiglio del Dipartimento di Medicina e chirurgia in data
approvato dal Senato accademico in data
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

21 ottobre 2025
22 ottobre 2025
26 novembre 2025

Regolamento didattico della Scuola di specializzazione di area sanitaria in Radioterapia	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Finalità della Scuola	3
Art. 5 - Attività formative e relativa tipologia	7
Art. 6 - Rete formativa e Tutor specialistici	8
Art. 7 - Formazione fuori rete formativa	8
Art. 8 - Ammissione alla Scuola	9
Art. 9 - Obblighi dello specializzando	9
Art. 11 - Libretto di formazione dello specializzando	9
Art. 12 - Prove di verifica delle attività formative	10
Art. 13 - Modalità di svolgimento della prova finale e dell'esame di diploma	10
Art. 14 - Piano degli studi	10
Art. 15 - Disposizioni finali e norme transitorie	11
Allegati	12

Regolamento didattico della Scuola di specializzazione di area sanitaria in Radioterapia

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del regolamento didattico della Libera Università Mediterranea Università "Giuseppe Degennaro" (di seguito LUM), l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative delle attività didattiche della Scuola di Specializzazione in Radioterapia, nonché il rapporto di formazione specialistica degli iscritti alla stessa, in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. La Scuola di Specializzazione in Radioterapia rientra tra le scuole di specializzazione di area sanitaria e afferisce all'Area dei Servizi clinici.
3. La Scuola è articolata in quattro anni di corso, corrispondenti a 240 CFU, non suscettibili di abbreviazione.
4. La Scuola è aperta alla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia.
5. La Scuola afferisce al Dipartimento di Medicina e Chirurgia della LUM presso il quale ha sede la segreteria didattica.

Art. 2 - Finalità della Scuola

1. La Scuola provvede alla formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia (classe LM- 41, classe 46/S e altri vecchi ordinamenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia), attraverso l'acquisizione di competenze culturali e nel campo della radioterapia.
2. La Scuola di specializzazione, attraverso percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali, si propone il conseguimento di obiettivi formativi di cui si rinvia a quanto riportato nell'Allegato al D.M. 68/2015.
3. Al termine del percorso formativo, lo specialista in radioterapia deve aver acquisito capacità metodologiche in relazione alla clinica, al management del paziente e alle decisioni diagnostico-terapeutiche che garantiscano un approccio generale ed unitario alla soluzione dei problemi clinici. In particolare, in radioterapia con fasci esterni (con acceleratore lineare, tomoterapia), brachiterapia, dosimetria e piani di trattamento, deve aver acquisito capacità metodologica in relazione alla clinica, al management del paziente e alle decisioni diagnostico-terapeutiche che garantiscano un approccio generale ed unitario alla soluzione dei problemi clinici.
4. Obiettivi formativi di base: per la RADIOTERAPIA (articolata in quattro anni di corso), i profili formativi sono i seguenti: **obiettivi formativi di base**: - statistica, epidemiologia dei tumori, anatomia ed anatomia patologica, fisiologia adattativa alle neoplasie, protezionistica e danni iatrogeni; - fisica medica (conoscere le sorgenti di radiazioni e basi fisiche della radioterapia), le procedure di dosimetria dei fasci di radiazioni, le apparecchiature per radioterapia esterna e brachiterapia, le attrezzature per la TC di simulazione, le tecniche di trattamento, i sistemi per il calcolo della dose, le procedure di controllo di qualità – acquisire le conoscenze essenziali della farmacologia clinica per i farmaci di uso più comune ed in particolare per i farmaci antineoplastici;
obiettivi formativi della Radioterapia: - conoscere i meccanismi di azione delle radiazioni sulle popolazioni cellulari, sulla risposta tumorale alle radiazioni, sugli effetti delle radiazioni sui vari organi e apparati, sugli indicatori della risposta biologica , sui criteri e le procedure di radioprotezione; - raggiungere un grado di conoscenze adeguato ad acquisire, interpretare, archiviare e manipolare le

bioimmagini per formulare giudizio clinico autonomo ai fini della programmazione terapeutica; - approfondire le conoscenze sulla biologia delle neoplasie; sulle misure di prevenzione, sulla istopatologia dei tumori, sui metodi di classificazione e sui fattori prognostici; - acquisire conoscenze adeguate sui sintomi e sui quadri clinici delle malattie neoplastiche ed acquisire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con le diverse possibilità terapeutiche nei trattamenti integrati in oncologia e conoscenze sul ruolo generale della terapia oncologica medica, chirurgica, radioterapica e della loro integrazione, nonché sulle terapie di supporto e di assistenza al malato terminale; - saper riconoscere e trattare i sintomi della fase terminale con conoscenze relative all'assistenza di tipo palliativo e di terapia del dolore, approfondendo le conoscenze necessarie per consentire un corretto rapporto ed una efficace comunicazione fra medico/paziente e con la sua famiglia. - definire l'impostazione clinica del trattamento radioterapico in un quadro generale di interdisciplinarietà; deve inoltre essere in grado di eseguire le varie fasi della procedura radioterapia sia con fasci esterni che con brachiterapia e di programmare ed effettuare il follow-up del paziente.

Sono obiettivi integrativi: - le modalità organizzative e amministrative di un servizio di Radioterapia, gestendone le risorse umane, strumentali ed economiche; - problemi medico legali inerenti la professione di medico radioterapista; elementi di base della metodologia scientifica necessaria per la comprensione della letteratura scientifica e per lo sviluppo della ricerca individuale.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie: frequentare le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto di radioterapia (dagli ambulatori al reparto di degenza) avendo collaborato alla attività clinica di radioterapia, assumendo crescenti responsabilità fino alla completa autonomia, come di seguito indicato: - per mesi 18 del reparto di degenza in regime ordinario e di day hospital; - per mesi 2 della sezione di brachiterapia; - per mesi 28 dei reparti di radioterapia con fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento e ambulatorio). Nei singoli reparti lo specializzando dovrà partecipare alle seguenti attività:

a) Reparti di degenza/DayHospital. Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica, dalla visita iniziale alla revisione della documentazione esistente, alla sua integrazione ed alla discussione dell'impostazione diagnostica nonché alle decisioni terapeutiche, sia per quanto riguarda la prescrizione del trattamento radioterapico che quella del trattamento farmacologico antineoplastico integrato che quella della terapia di supporto o palliativa. Lo specializzando deve poi seguire l'evoluzione della malattia. In totale egli dovrà eseguire personalmente i compiti affidatigli in almeno 60 casi clinici relativi a pazienti ricoverati nel reparto di degenza ordinaria e di day-hospital

b) Unità (Reparti) di brachiterapia. Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica relativa ai procedimenti di brachiterapia ed alla evoluzione della malattia a seguito dei provvedimenti terapeutici adottati. Deve inoltre partecipare alla discussione della documentazione di diagnostica per immagini. Lo specializzando deve avere eseguito i compiti affidatigli, almeno su 8 pazienti sottoposti a procedure di brachiterapia interstiziale, endocavitaria e radioterapia metabolica.

c) Reparti di radioterapia con fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento, ambulatorio e follow up. Lo specializzando deve partecipare attivamente a tutte le fasi di preparazione e di esecuzione di un trattamento radioterapico con fasci esterni, sia su pazienti ambulatoriali che ricoverati, con tecniche relative a: acceleratori lineari e altre apparecchiature per radioterapia con fasci esterni; TC simulatore per le immagini; sezioni di TC, RM, PET e SPECT per la identificazione e definizione dei volumi bersaglio, degli organi critici, di danni iatrogeni, di recidive; utilizzo di sistemi di pianificazione di trattamento individuali (TPS); laboratorio di dosimetria per il controllo e la taratura dei fasci di radiazioni. Lo specializzando dovrà aver acquisito esperienza delle tecniche di trattamento conformazionale e con radioterapia ad intensità modulata (IMRT-VMAT) e dei sistemi per la loro verifica. Lo specializzando dovrà aver seguito i pazienti durante il trattamento ambulatoriale radioterapico, esclusivo od integrato con il trattamento farmacologico, e nel successivo follow up. Lo specializzando dovrà aver eseguito personalmente l'espletamento dei compiti affidatigli su almeno: - 75 pazienti trattati con radioterapia con fasci esterni; - 75 pazienti già trattati esaminati per controllo con impiego di immagini diagnostiche; - 75 pazienti studiati con TC simulatore e se ritenuto necessario con simulatore ; - 20 pazienti con volumi di irradiazione definiti mediante TC, RM, PET o SPECT; - 50 studi di piani di trattamento individuali con TPS; - 15 pazienti trattati con tecniche speciali (total body irradiation, radiochirurgia, radioterapia intraoperatoria, etc.). Infine, lo specializzando deve inoltre aver partecipato personalmente alla conduzione di sperimentazioni cliniche controllate. Durante il corso lo specializzando deve aver seguito almeno 350 pazienti (ricovero, brachiterapia, terapia con fasci esterni, ambulatorio e follow-up). Lo specializzando potrà concorrere al

diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che comprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

5. Obiettivi formativi del tronco comune:

Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune): lo specializzando deve aver maturato le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione di specialista e la metodologia e la cultura necessarie per la pratica della formazione permanente, nonché un livello di autonomia professionale, decisionale e operativa derivante dal percorso formativo seguito. Lo specializzando deve acquisire: le conoscenze essenziali che derivano dalle scienze di base, sottese a tutte le diverse articolazioni dei percorsi formativi e indispensabili per la conoscenza delle apparecchiature e per la corretta applicazione delle procedure e delle metodiche; le conoscenze fondamentali di biologia molecolare e genetica, le conoscenze avanzate sui meccanismi etiopatogenetici della malattia neoplastica, le conoscenze teoriche e la pratica clinica adeguate per la prevenzione, diagnosi, terapia e follow-up del paziente neoplastico; infine, le conoscenze cliniche necessarie per un accurato inquadramento delle patologie al fine di potere esercitare in modo ottimale le corrette opzioni diagnostiche, interventistiche o terapeutiche, anche in ottemperanza alle vigenti normative in campo radioprotezionistico e protezionistico, valutandone rischi, costi e benefici; la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari. Lo specializzando deve infine acquisire la capacità di interloquire con i medici curanti e con gli altri specialisti, nonché la capacità di collaborare con le altre figure professionali dell'area radiologica e la capacità di interpretare l'inglese scientifico.

6. La Scuola conferisce il diploma di "Specialista in Radioterapia".

Art. 3 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola: a) il Consiglio della Scuola; b) il Direttore.
2. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola, nonché da un rappresentante degli specializzandi iscritti alla Scuola eletto con le modalità previste dal Regolamento elettorale di Ateneo.
3. In particolare, il Consiglio della scuola:
 - propone al dipartimento di afferenza il regolamento didattico della scuola ed eventuali sue modifiche/integrazioni, nonché eventuali modifiche/integrazioni all'ordinamento didattico della stessa;
 - individua le strutture sanitarie esterne per la costituzione e l'aggiornamento della rete formativa della scuola, secondo la normativa vigente, volte a favorire il funzionamento della Scuola e le propone al Dipartimento di afferenza;
 - definisce la programmazione annuale delle attività didattico-formative della Scuola contenente, tra l'altro, la proposta di affidamento degli insegnamenti ai professori e ricercatori universitari, al personale dirigente in servizio in strutture della rete formativa della scuola di specializzazione e ai docenti esterni nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente, che sottopone al Dipartimento di afferenza;
 - formula i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e professionalizzanti, ivi inclusa la rotazione degli specializzandi nell'ambito della rete formativa;
 - definisce il programma annuale di formazione individuale dello specializzando, indicando il grado di autonomia dello stesso relativamente allo svolgimento delle diverse attività assistenziali;

- designa annualmente i tutor ai quali assegnare gli specializzandi e stabilisce le modalità di svolgimento del tutorato;
 - mette in atto le azioni finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionale;
 - coordina le attività didattiche della scuola, deliberando anche in ordine al calendario degli esami annuali e di quello finale;
 - individua gli specializzandi per lo svolgimento di attività formative fuori rete formativa o all'estero;
 - riconosce gli studi svolti dagli specializzandi all'estero o fuori rete formativa;
 - assolve ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e dai Protocolli d'intesa regionali e relativi Accordi attuativi.
4. La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore universitario di ruolo nel settore MEDS-22/A (ex MED/36)
5. Il Direttore dura in carica per un quadriennio ed è rieleggibile per una sola volta. Il Direttore presiede il Consiglio della Scuola.
6. L'elettorato passivo per la carica di direttore della Scuola è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
7. Il Direttore sovrintende e coordina le attività della Scuola; ha la responsabilità amministrativa degli atti preordinati al regolare funzionamento della Scuola e della regolare tenuta delle attività formative.
8. Sono, inoltre, compiti del Direttore:
- promuovere l'attività della Scuola;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio della Scuola;
 - vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola;
 - coordinare il piano delle attività di tirocinio professionale per gli specializzandi, nell'ambito della Rete formativa della Scuola, e vigilare sull'attuazione dei relativi programmi formativi e su ogni eventuale impedimento al corretto e completo svolgimento dei medesimi;
 - istruire gli argomenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio della Scuola;
 - comunicare al dipartimento di afferenza e alla Scuola di Medicina che provvederà all'inoltro all'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico Specialistica tutte le variazioni dei presupposti, delle condizioni e degli standard che avevano consentito l'accreditamento della Scuola;
 - tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e dai Protocolli d'intesa regionali e relativi accordi attuativi.
9. Il direttore può adottare, in caso d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola che dovranno essere ratificati nella prima seduta utile dello stesso Consiglio.
10. Su proposta del Direttore, il Consiglio della Scuola nomina tra i Docenti un Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
11. Su proposta del Direttore, il Consiglio della Scuola nomina tra i docenti un Segretario.

Art. 4 - Corpo Docente

1. Il corpo docente della Scuola è costituito da Professori di ruolo, dai Ricercatori universitari e dal personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola.
2. Il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola (MEDS-22/A).

3. Il personale dirigente della Struttura coinvolta nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di "Professore a contratto" fa parte del Consiglio della Scuola e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 25% dello stesso.

Art. 5 - Attività formative e relativa tipologia

1. Per il conseguimento del titolo di Specialista in Radioterapia, lo specializzando in formazione deve acquisire n. 240 CFU complessivi.
2. I percorsi didattici relativi alle attività formative di cui al successivo comma 3 sono preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili per il conseguimento del titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientifico-disciplinari.
3. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:
 - a. attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
 - b. attività caratterizzanti a cui sono assegnati 210 CFU;
 - c. attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
 - d. attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;
 - e. altre attività (conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali) a cui sono assegnati 5 CFU.
4. Le attività di base sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze medico-laboratoristiche comuni per la preparazione dello specializzando.
5. Le attività caratterizzanti sono articolate in un ambito denominato "Tronco comune" identificato dai Settori scientifico-disciplinari utili all'apprendimento di discipline mediche comuni, coordinati da un docente che corrisponde al titolare della disciplina prevalente nella Scuola (MEDS-22/A).
6. Le attività affini e integrative comprendono settori scientifico-disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.
7. Le attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione. Necessariamente la tesi deve essere la sintesi di un approfondimento clinico di interesse che lo specializzando sviluppa nell'arco dei 4 anni di attività formativa.
8. Le altre attività comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua.
9. Le attività formative della Scuola, inoltre, si suddividono in:
 - attività didattiche frontali (ADF)
 - Lezioni ex-cathedra
 - Casi clinici
 - Seminari su argomenti specifici attinenti la Radioterapia
 - Altre attività (conferenze, congressi, meetings clinici, journal club, gruppi multidisciplinari etc.)
 - Partecipazione alle ricerche cliniche in svolgimento nelle sedi di frequenza
 - attività didattiche professionalizzanti (ADP)
 - attività pratiche e di tirocinio
10. Almeno il 70% del complesso delle attività formative di cui al comma 3 del presente articolo, pari a 168 CFU, è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) volte alla maturazione di specifiche capacità professionali.

11. Il quadro generale delle attività formative previste dalla programmazione didattica della Scuola unitamente ai requisiti specifici disciplinari, i cui SSD devono obbligatoriamente essere indicati nel piano di studi, nonché le prescrizioni relative all'Ordinamento didattico, come da normativa vigente, sono riportati negli allegati al presente regolamento.

Art. 6 - Rete formativa e Tutor specialistici

1. La Scuola opera nell'ambito di una Rete formativa, utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'università e della ricerca nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni vicine, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle Università interessate.
2. Le eventuali strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile dell'attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale o dello specializzando.
3. Ogni specializzando, durante l'intero percorso di studi, viene assegnato a più Aziende ed Istituzioni della Rete Formativa. Le modalità di tale rotazione vengono stabilite annualmente dal Consiglio della Scuola.
4. Sulla base degli incarichi conferiti annualmente, il Consiglio della Scuola provvederà alla nomina dei tutor specialistici nelle strutture ospedaliere e territoriali convenzionate.
5. Il tutor è di norma un medico specialista in Radioterapia che opera in qualità di dirigente nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli specializzandi, al quale è affidata la guida dello specializzando nelle attività formative, deliberate dal Consiglio della Scuola
6. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Art. 7 - Formazione fuori rete formativa

1. Gli specializzandi possono svolgere un periodo di attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa italiana o estera, purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza rispetto al periodo formativo complessivo rappresentato dalla durata legale della scuola di specializzazione.
2. Il consiglio della scuola di specializzazione dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor di riferimento, nonché verificare l'accettazione formale della struttura ospitante.
3. Le attività formative da svolgere presso la struttura ospitante dovranno essere in coerenza con gli obiettivi formativi della scuola di specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale.
4. Con riferimento all'attività formativa da svolgere presso strutture sanitarie italiane o estere non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, la Scuola propone al dipartimento di afferenza appositi motivati accordi.

5. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si tiene conto in sede di esame di profitto annuale.
6. Le coperture assicurative sia per responsabilità civile contro terzi relative ad attività in area sanitaria sia per i rischi professionali sono a carico della struttura ospitante, o dello stesso specializzando in caso di indisponibilità di quest'ultima.

Art. 8 - Ammissione alla Scuola

1. L'ammissione alla Scuola avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.
2. L'ammissione alla Scuola riservato ai laureati magistrali secondo il D.I. 716/2016 avverrà previo concorso interno secondo le modalità che saranno illustrate dallo specifico bando di Ateneo.

Art. 9 - Obblighi dello specializzando

1. I medici in formazione specialistica sono tenuti ad effettuare un orario pari a quello previsto per il personale della struttura sanitaria di riferimento a tempo pieno (attualmente pari a 36 ore/settimana), comprensivo sia delle attività professionalizzanti che della didattica frontale.
2. La frequenza dello specializzando deve risultare da badge magnetico (ove previsto) o da apposita scheda personale di rilevazione mensile della presenza.
3. L'accertamento della presenza spetta al Dirigente/responsabile di U.O, Tutor della Scuola, a cui è affidato il soggetto in formazione specialistica.

Art. 10 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n.230/1995 gravano sulla struttura sanitaria per quanto riguarda gli specializzandi che si trovino presso le strutture medesime.
2. I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dell'unità operativa cui sono assegnati e devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli.
3. La formazione di base per la sicurezza nei luoghi di lavoro è a cura dell'Azienda ospedaliera ospitante.

Art. 11 - Libretto di formazione dello specializzando

1. Le attività formative svolte dallo specializzando sono documentate e certificate in apposito libretto individuale annuale di formazione specialistica. In tale libretto (cartaceo o dematerializzato) sono riportati dettagliatamente dallo specializzando attività e interventi.
2. Il libretto-diario, firmato anche mensilmente dal tutore individuale, deve altresì contenere un giudizio, espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività, sulle capacità e le attitudini dello specializzando.
3. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione alla prova finale annuale.

Art. 12 - Prove di verifica delle attività formative

1. Ai fini delle periodiche verifiche di profitto, la Scuola può predisporre prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere certificati dal tutor professionale.
2. Alla fine di ogni anno accademico di corso gli specializzandi verranno sottoposti a un esame valutativo per le discipline dell'anno con il conferimento di un voto unico che verrà registrato in verbale secondo le modalità consuete del regolamento di Ateneo,
3. I giudizi sulle capacità e le attitudini dello specializzando, espressi dai tutor preposti alle singole attività (tutor specialistici), sono annotati sull'apposito libretto-diario.

Art. 13 - Modalità di svolgimento della prova finale e dell'esame di diploma

1. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto, nonché dei giudizi del/i tutor individuale/i per la parte professionalizzante. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta dinnanzi ad una Commissione composta da 7 docenti, proposta dal Consiglio della Scuola ed approvata dal Dipartimento di afferenza.
2. Lo studente sceglie l'argomento della tesi sotto la guida di un relatore, individuato tra i docenti di un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola.
3. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.
4. La Commissione formula il voto finale di diploma tenendo conto per il 50% del curriculum degli studi e per il 50% dello svolgimento della prova finale. La valutazione della prova finale si basa sul giudizio espresso dal relatore, nonché sul giudizio della Commissione sulla prova espositiva della tesi e sul curriculum degli studi.
5. La Commissione è costituita da 7 membri tra i docenti del Collegio con incarichi di insegnamento nella Scuola, compresi il Direttore.
6. La valutazione della Commissione è espressa in settantesimi; il titolo può essere conseguito solo nel caso di votazione minima pari ad almeno 42/70. La Commissione, in caso di votazione massima (70/70), può concedere la lode su decisione unanime.
7. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.
8. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specialista in Radioterapia, corredato dal supplemento al diploma rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando.

Art. 14 - Piano degli studi

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia. Il piano formativo complessivo della scuola (Piano degli Studi), contenente l'elenco delle attività di didattica frontale e delle attività professionalizzanti articolate nei quattro anni di corso, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento, è riportato in allegato al presente regolamento.

Art. 15 - Disposizioni finali e norme transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.

Allegati

- Piano degli studi